


**Normativa nazionale e regionale  
in materia di benessere animale  
e controllo del randagismo**

**Requisiti delle strutture di  
ricovero:  
aspetti normativi, organizzazione,  
ruoli e competenze**

*Corso di Formazione per gestori e addetti ai canili*

*Casalecchio di Reno (BO)- 2 maggio 2023  
Dr. Stefano Palminteri*





# Anagrafe regionale degli animali d'affezione e identificazione tramite microchip: normativa nazionale e regionale

- **Nazionale e Regionale:**
- **Legge 281 del 14/08/1991 Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo**
- **Art. 3** «Competenze delle Regioni», comma 1 «Le Regioni disciplinano con propria legge...l'istituzione dell'anagrafe canina presso i Comuni o le AUSL, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe...mediante tatuaggio indolore (attualmente solo microchip)»; **(recepita in Emilia-Romagna con la Legge Regionale 27/2000 che istituisce l'anagrafe canina gestita dai Comuni);**
- **Accordo Stato Regioni e province autonome 6 febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.**
- *Introduzione del microchip come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1 gennaio 2005 (...);*
- **Delibera di Giunta Regionale n. 139/2011** «definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna» – **applicazione tecnica della Legge Regionale n. 27/2000** in materia di anagrafe canina;
- **Accordo Stato Regioni e province autonome del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione**, (Recepito in Emilia-Romagna con DGR n. 409/2013);



## **Delibera di Giunta Regionale n. 409/2013**

Recepimento dell'Accordo Stato Regioni e province autonome del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione

- ▶ Obbligo di identificazione registrazione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione (su base volontaria per i gatti) entro il secondo mese di vita del cane, mediante applicazione del microchip;
- ▶ Divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cuccioli non identificati e registrati e di età inferiore a due mesi;
- ▶ Tracciabilità dei microchip (distributori/fornitori registrati presso il Ministero della Salute e registrati in anagrafe regionale);
- ▶ Promozione del possesso responsabile e della conoscenza dell'obbligatorietà di identificazione registrazione in Anagrafe Regionale degli animali d'affezione.



## Anagrafe Regionale degli animali d'affezione

- ▶ **Permette di:**
- ▶ *Rintracciare il legittimo proprietario di qualsiasi cane rinvenuto vagante sul territorio;*
- ▶ *Ostacolare l'abbandono degli animali;*
- ▶ *Prevenire il randagismo;*
- ▶ *Permettere un più efficace monitoraggio e controllo dei cani e delle malattie che si trasmettono dall'animale all'uomo;*
- ▶ *Assicura la tracciabilità di vendite e cessioni.*



## **Anagrafe Regionale degli animali d'affezione: ulteriori obblighi**

*(Legge Regionale n. 27/2000 e DGR 139/2011)*

- ▶ **Cessione, morte dell'animale o cambi di residenza vanno comunicati entro 15 giorni all'anagrafe regionale degli animali d'affezione (registrazione tramite l'ufficio Anagrafe del Comune, Veterinario Accreditato, Veterinari AUSL);**
- ▶ **Comunicazione di smarrimento o furto entro tre giorni.**



## Anagrafe Regionale degli animali d'affezione

(Legge Regionale 27/2000 – DGR 139/2011 – DGR 409/2013)

- L'*Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (ARAA)* è una banca dati informatizzata dove sono registrati i cani, gatti e furetti presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna.
- In ARAA sono iscritti tutti i cani presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, i gatti e furetti obbligatoriamente identificati ai fini del rilascio del Passaporto Europeo ed i gatti identificati su richiesta del proprietario o per altri fini (per esempio nelle attività di controllo delle colonie feline).
- Gli utenti autorizzati all'aggiornamento e registrazione della banca dati sono il **Comune, i Medici Veterinari accreditati, i Servizi Veterinari delle Aziende Usl e la Regione Emilia-Romagna**.
- L'anagrafe regionale degli animali d'affezione è inoltre collegata ad altri due applicativi regionali:
  - il *Registro cani morsicatori e cani potenzialmente pericolosi*, dove i Servizi Veterinari delle Aziende Usl, a seguito di una denuncia di morsicatura da parte di un animale a danno o di una persona o di un altro animale, registrano gli eventi di morsicatura e le relative prescrizioni impartite;
  - il **Registro Canili Informatizzato**, dove sono registrati tutti i cani presenti nelle strutture di ricovero e le loro movimentazioni.
- Il microchip è riconosciuto come unico sistema identificativo di cani, gatti e furetti ai fini dell'iscrizione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione.
- L'applicazione del microchip è eseguita **sempre e solo da un medico veterinario**.
- Sul microchip dell'animale convergono le informazioni relative ai dati del proprietario e del cane, eventuali morsicature e relative prescrizioni, la scheda sanitaria e i dati del Medico Veterinario che applica il microchip.



### Com'è strutturata attualmente l'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione

#### COMUNI

- Solo registrazione (entro 30 giorni dalla nascita e identificazione da parte del Veterinario accreditato entro altri 30 giorni) di cani e altri animali in anagrafe
- Movimentazioni

#### SERVIZI VETERINARI AUSL

- Identificazione e contestuale registrazione cani (entro due mesi dalla nascita) e altri animali in anagrafe
- Movimentazioni
- Registrazione morsicature cani con aggressività non controllata
- Passaporti



4 TIPOLOGIE DI UTENTI  
UNICA BASE DATI

#### PROGRAMMI

- ➔ ANAGRAFE ANIMALI D'AFFEZIONE
- ➔ GESTIONE MORSICATURE
- ➔ REGISTRO CANILI/GATTILI INFORMATIZZATO

#### +1619 VETERINARI ACCREDITATI

- Identificazione e contestuale registrazione cani (entro due mesi dalla nascita) e altri animali in anagrafe
- Movimentazioni
- Scheda sanitaria



#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

- Scarico settimanale
- Banca dati nazionale

Dall'impianto normativo deriva il funzionamento dei database e le relative procedure

# Strutture di ricovero per cani: Identificazione e registrazione dei cani catturati o ritrovati sprovvisti di microchip e registro informatizzato canili (art. 17 L. R. n. 27/2000, DGR n. 139/2011, DGR 409/2013, DGR n. 472/2021)

## ► All'entrata nel canile:

- Nel caso, a seguito di lettura del microchip, l'animale non sia identificato, identificazione e registrazione nel comune di riferimento (in cui ha sede la struttura);
- Deve essere effettuata la registrazione del cane nel registro informatizzato canili (informatizzazione del registro di entrata e uscita di cui all'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale n. 27/2000) di cui alla DGR n. 472/2021 «*Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline. Aggiornamento e proroga delle proprie precedenti disposizioni di cui alla delibera di giunta regionale n. 1302 del 16 settembre 2013.*»
- Applicativo Web REGISTRO CANILI e MANUALE D'USO PER GLI UTENTI disponibili nella sezione software, applicativi web e manuali del sito [www.anagrafecaninarer.it](http://www.anagrafecaninarer.it); Link al manuale: [ManualeCanili.pdf](#) ([anagrafecaninarer.it](http://anagrafecaninarer.it))

The screenshot shows the web interface of the Anagrafe regionale degli animali d'affezione. The header includes the logo and the text 'Anagrafe regionale degli animali d'affezione' and 'ARAA - Canili - Gattili - Morsicature - Passaporti'. The user is logged in as 'regione I'. The main content area is titled 'CANILE COMPENSORIALE 001PC901 - LOC. MONTEBOLZONE, 7 - AGAZZANO' and displays three columns of 'Causali di carico per cani con chip', 'Causali di carico per cani senza chip (AC)', and 'Causali di scarico'. The 'Causali di carico per cani con chip' column lists: Abbandono, Incidente, Provvedimenti sanitari, Sequestro+affido canile, Cattura fuori ER, Ingresso da canile (AC), Aco\_forzata (AC), Restit\_senza ingresso, Cane\_morsicatore, Ordinanza sindacale, Smarrimento, Rinuncia (AC), Sequestro fuori ER, Conv\_fuori ER (AC), Restit\_30gg (AC), Cattura con chip, Propri\_in disagio, Trovato morto, Confisca (AC), Ingresso fuori ER (AC), Aco\_fuori ER (AC), Altri motivi. The 'Causali di carico per cani senza chip (AC)' column lists: Abbandono, Incidente, Propri\_in disagio, Trovato morto, Cane\_morsicatore, Nato\_in canile, Provvedimenti sanitari, Sequestro, Cattura senza chip, Ordinanza sindacale, Smarrimento, Rinuncia. The 'Causali di scarico' column lists: Affido (di cane sequestrato), Riconsegna cane NON chiavata in canile, Morte, Adozione (AC), Riconsegna cane chipato in canile (AC), Altri motivi. The 'Altre funzioni' column lists: Esporta in PDF, Esporta in Excel, Refresh.



## La Nuova normativa di Sanità animale

- ▶ **27 Settembre 2022:** entrata in vigore dei **Decreti Legislativi n. 134/2022, 135/2022 e 136/2022**, costituenti l'attuazione e adeguamento nazionale al **Regolamento (UE) 2016/429 (Animal Health Law)** relativo alle malattie animali trasmissibili che:
  - ▶ Ridefinisce tutta la normativa di Sanità animale (definizioni, modalità di notifica sorveglianza e controllo delle malattie, registrazione e riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e acquatici, obblighi e responsabilità degli operatori e dei professionisti degli animali, tracciabilità, movimenti etc.;
  - ▶ **Include gli animali da compagnia.**
- ▶ I Decreti Legislativi rimandano di fatto a successivi **decreti attuativi** che integreranno la normativa quadro con aspetti operativi
- ▶ **Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134;** → **Istituzione del SINAC** (Sistema Informativo Nazionale degli animali da compagnia) e **del Sistema I&R** inerente agli stabilimenti di cui all'articolo 2 comma 3 del Decreto stesso e agli animali in essi detenuti (tra cui gli **stabilimenti che detengono animali da compagnia e i rifugi per animali da compagnia**);

## Il Sistema Informativo Nazionale degli animali da compagnia

- ▶ **Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134**, recante *“Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;*
  - ▶ detta disposizioni in materia di **riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione nazionale** (sistema I&R) degli operatori e dei trasportatori, delle attività, degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 e del Decreto stesso.
- ▶ **Il Decreto abroga l'articolo 3 comma 1 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 (cioè il comma che prevedeva che le Regioni istituissero l'anagrafe regionale degli animali d'affezione presso i Comuni o le AUSL.**
- ▶ Ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del *D.lgs 134/2022*, con apposito Decreto di prossima pubblicazione sarà adottato il Manuale Operativo contenente le procedure operative per la gestione del Sistema Identificazione e Registrazione (**Sistema I&R**)


## Il Sistema Informativo Nazionale degli animali da compagnia

- ▶ **D.lgs n. 134/2022. Articolo 16** – Sistema I&R per gli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività.
- ▶ Il **Proprietario o l'operatore** di un animale da compagnia provvedono all'identificazione dell'animale ai fini della registrazione delle relative informazioni nella sezione della BDN degli animali da compagnia SINAC, con le modalità e i tempi indicati con apposito Decreto;
- ▶ Con **ulteriore Decreto** del Ministero della Salute, da adottare di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro centottanta giorni dal 27 settembre 2022, **saranno stabilite le modalità tecniche e operative per l'implementazione del SINAC (sistema informativo nazionale degli animali da compagnia) e del sistema I&R inerente agli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto stesso ed agli animali in essi detenuti** (tra i quali, ad esempio, gli stabilimenti che detengono animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A e Parte B, del Regolamento (UE) 2016/429 e i rifugi per animali da compagnia (**articolo 16, comma 3 del Decreto**);
  - ▶ **Passaggio da Anagrafe Regionale degli animali d'affezione a SINAC**



## La tutela ed il Controllo degli animali da affezione: La Legge 14 agosto 1991, n. 281 «Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»

- ▶ *..Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra Uomo e Animale e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.*
- ▶ *Controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite;*
- ▶ *Gestione dei cani vaganti catturati:*
  - ▶ *I cani vaganti ritrovati, catturati o ricoverati nei canili e rifugi non possono essere soppressi (possono essere soppressi solo se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari) o destinati alla sperimentazione;*
  - ▶ *Se catturati già identificati, vengono restituiti al legittimo proprietario/detentore*
  - ▶ *Se catturati non identificati, vanno identificati e se non reclamati entro 60 giorni, possono essere ceduti;*
- ▶ *Fissa le Competenze delle Regioni, dei Comuni, dell'AUSL*
- ▶ *Istituisce il Fondo per l'attuazione della Legge Quadro, ripartito annualmente tra le Regioni e Province autonome (criteri di ripartizione stabiliti con **Decreto 6 maggio 2008**)*




**La Tutela ed il controllo degli animali d'affezione:  
Legge Regionale n. 27/2000 «Nuove Norme per la Tutela ed il Controllo della  
popolazione canina e felina»**

(Recepimento in ambito regionale della Legge 14 agosto 1991, n. 281)

► **Art. 1 Principi, generalità e finalità**

- 1. La Regione, recependo la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
- 2. I Comuni, ... le Aziende Unità sanitarie locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1 e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo.



## Legge Regionale n. 27/2000 «Nuove Norme per la Tutela ed il Controllo della popolazione canina e felina»: i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina (Artt. 13, 14, 15).

- ▶ **Istituzione, da parte dei Comuni, singolarmente od in forma associata, dei servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina**
  - ▶ Dotati di personale appositamente addestrato e qualificato, nonché delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati, spese per la gestione dei servizi a carico dei Comuni singoli od associati;
  - ▶ Provvedono alla cattura degli animali randagi o vaganti in ambiente urbano e suburbano e li riconsegnano al proprietario o se non possibile l'immediata riconsegna, li trasferiscono per la custodia nelle strutture di ricovero; cattura con sistemi indolori (no trappole). Nessuno, al di fuori degli addetti a tali servizi, può procedere alla cattura di cani randagi e vaganti;
  - ▶ Vigilano sul territorio al fine di:
    - ▶ prevenire e segnalare i casi di abbandono o mancata custodia di cani
    - ▶ al fine di prevenire e segnalare i casi di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
    - ▶ rilevare e segnalare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica
  - ▶ Per tali compiti i Comuni possono anche avvalersi, **previa formale convenzione**, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni zoofile ed animaliste non aventi fini di lucro e delle guardie zoofile formate.
  - ▶ Operano sotto la vigilanza dell'AUSL.



**Legge Regionale n. 27/2000 «Nuove Norme per la Tutela ed il Controllo della popolazione canina e felina»: ricoveri e custodia dei cani e dei gatti**

► **Art. 16. Ricoveri e custodia dei cani e gatti.**

► 1. Spetta ai Comuni, singoli od associati:

- omissis...b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
- c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti.
- ...

**Legge Regionale n. 27/2000 «Nuove Norme per la Tutela ed il Controllo della popolazione canina e felina»: ricovero e custodia di cani e gatti, modalità di ricovero, requisiti delle strutture e norme igienico-sanitarie (articoli 16, 17, 19, 20).**

- Definisce le modalità di ricovero e custodia dei cani catturati e ritrovati che i Comuni, singoli od associati, devono assicurare, i requisiti delle strutture di ricovero e custodia dei cani e dei gatti pubbliche e private (definite tecnicamente nella DGR 472/2021 – «*Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline. Aggiornamento e proroga delle proprie precedenti disposizioni di cui alla DGR n. 1302/2013*»), e successive modifiche.

### REQUISITI STRUTTURALI

- Reparto per cani soggetti ad osservazione sanitaria (isolamento)
- Reparto per la custodia temporanea (canile sanitario)
- Reparto per il ricovero permanente (canile rifugio)
- Ubicazione salubre e protetta, strutture per i Servizi di ricezione, servizi igienici, dispensa, cucina, infermeria, degenza e deposito
- Recinti suff. spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, con bocchetta d'acqua all'ingresso, con settore notte riparato, settore giorno parzialmente coperto, cucce, inclinazione di drenaggio

### REQUISITI IGIENICO-SANITARI

- Garantita l'assistenza veterinaria per visita sanitaria all'ingresso, interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche, nonché per interventi in caso di urgenza;
- Rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e assicurata la Tutela del benessere animale;
- Controllo sanitario al fine di verificare la rispondenza igienico sanitaria da parte di ausl.





## **Legge Regionale n. 27/2000 «Nuove Norme per la Tutela ed il Controllo della popolazione canina e felina»: prevenzione dell'abbandono e incentivazione delle adozioni.**

### **► Art. 12 Casi di rinuncia alla proprietà**

- 1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato;
- 2. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi previsti al successivo art. 17, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.

### **► Art. 18 Adozioni**


- 1. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, le amministrazioni locali possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, incentivi all'adozione degli animali.
- 2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata od in fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate.
- 3. Tali incentivi non possono comunque consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante.
- 4. I Comuni vigilano sul puntuale rispetto delle norme da parte degli affidatari.



## Legge Regionale n. 27/2000 «Nuove Norme per la Tutela ed il Controllo della popolazione canina e felina»: la limitazione delle nascite

### ► Art. 23 Limitazione delle nascite

- 1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali.
- 2. Le Aziende Unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, **organizzano ed attuano programmi per la limitazione delle nascite.**
- 3. Gli interventi per la limitazione delle nascite, previsti dai programmi di cui al comma 2, sono effettuati **presso gli ambulatori dei Servizi veterinari**, se esistenti, presso **gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero**, presso **gli ambulatori convenzionati**. Gli interventi sono eseguiti **dai veterinari dipendenti dall'Azienda Unità sanitaria locale**, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, **dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati.**



## Legge Regionale n. 27/2000 «Nuove Norme per la Tutela ed il Controllo della popolazione canina e felina»: aggiornamento e formazione

- ▶ Art. 27 – Aggiornamento e formazione

- ▶ 1. I Comuni, le AUSL e le associazioni zoofile od animaliste, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale volontario di cui all'art. 14 (personale delle associazioni zoofile ed animaliste convenzionate con i Comuni).



- ▶ **DGR n. 1747/2019:** « Programma di Formazione e aggiornamento per operatori dei canili e gattili e volontari in tema di tutela degli animai d'affezione e lotta al randagismo. Assegnazione e concessione risorse alle AUSL»

## Legge Regionale n. 27/2000 «Nuove Norme per la Tutela ed il Controllo della popolazione canina e felina»: Sanzioni (articolo 30)

1. *Fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente Legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:*

- a) da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui all'art. 7 → **Iscrizioni alla anagrafe canina**
- b) da 57 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 ed all'art 17 → **Norme per l'identificazione**
- c) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui al comma 4 dell'art. 7 → **Segnalare le cessioni o le vendite di cani (allevatori)**
- d) da 51 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli articoli 10, 11 e al comma 6 dell'art. 22 → **Casi di smarrimento, Casi di cessione o morte dell'animale o cambiamenti di residenza del proprietario, Uccisione involontaria non segnalata entro 5 giorni al Sindaco del Comune**



**Legge Regionale n. 27/2000 «Nuove Norme per la Tutela ed il Controllo della popolazione canina e felina»: Sanzioni (articolo 30)**

- e) da 1.032 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'art. 12 → **Casi di rinuncia alla proprietà**

È fatto divieto a chiunque di **abbandonare** cani, gatti o qualsiasi altro animale.

Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare **ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità**, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.

Sono equiparati all'abbandono: il **mancato ritiro** dei cani nei casi previsti al successivo art. 17, la **mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti**

## Legge Regionale n. 27/2000 «Nuove Norme per la Tutela ed il Controllo della popolazione canina e felina»: Sanzioni (articolo 30)

f) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'art. 15 → **Casi di cattura di cani**

1. I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani randagi. [...]
2. **Nessuno, al di fuori degli addetti ai servizi di cui al comma 1, può procedere alla cattura di cani randagi o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente.**
3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei **cani detenuti od allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento.**
4. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. È vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole.
5. I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia, presso le strutture di ricovero di cui al successivo art. 16.
6. Nei casi di infezione rabida [...] il Sindaco può autorizzare la cattura degli animali, secondo quanto disposto al precedente comma 4, ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o degli altri agenti della forza pubblica.

**Legge Regionale n. 27/2000 «Nuove Norme per la Tutela ed il Controllo della popolazione canina e felina»: Sanzioni (articolo 30)**

g) da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 22 e all'art. 29 → [Condizioni per la soppressione e Protezione dei gatti](#)

3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, è consentita **esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità.**
4. Alla soppressione provvedono, in modo **eutanasico** e previa anestesia, esclusivamente i **medici veterinari.**
5. È comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo

I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto **divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.** La **cattura** dei gatti che vivono in stato di libertà, **consentita solo per comprovati motivi sanitari** e viene **effettuata** dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. **I Comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline.**

h) da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui al comma 3 dell'art. 8 → [Norme per l'identificazione \(microchip\)](#)



## Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 Norme a Tutela del Benessere animale

- ▶ Attuazione in ambito regionale **dell'Accordo 6 Febbraio 2003** (Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy);
- ▶ **Articolo 3** (Responsabilità e doveri generali del detentore).
- ▶ **1.** Chiunque conviva con un animale di affezione o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo é responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
- ▶ **2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto:**
  - ▶ a) a rifornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata, e facilmente accessibili;
  - ▶ b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  - ▶ c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;





## Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 Norme a Tutela del Benessere animale

- ▶ d) fermo restando quanto previsto dalle lettere a, b, e c, a prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi;
- ▶ f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- ▶ f bis) a garantire, anche nelle more dell'adozione delle disposizioni tecniche regolamentari previste, condizioni adeguate di benessere animale.
- ▶ **2 bis.** Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
- ▶ **3.** Chiunque adibisca alla riproduzione un animale di affezione deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
- ▶ **4.** Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante....omissis.



# Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5

## Norme a Tutela del Benessere animale

### ► **Articolo 4. Norme Tecniche di attuazione.**

- 1. La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni. Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche:
  - **Delibera di Giunta Regionale n. 394/2006** «Indicazioni tecniche in attuazione alla L. R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. (condizioni minime di ricovero e contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili nel commercio e nell'allevamento»;
  - **Delibera di Giunta Regionale n. 647/2007** «Indicazioni tecniche in attuazione alla L. R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere animale" (cani con aggressività non controllata, circhi e manifestazioni popolari con equidi)»;
  - **Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 12/04/2021:** Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline. Aggiornamento e proroga delle proprie precedenti disposizioni di cui alla DGR n. 1302/2013.



## Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 Norme a Tutela del Benessere animale

- ▶ **Articolo 4 ter. Accessibilità degli animali d'affezione in strutture di cura.**

- ▶ 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, emana apposita disciplina per consentire l'accesso di animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario regionale.



**Delibera di Giunta Regionale n. 2046/2013** «Approvazione della disciplina per l'accesso di animali d'affezione nelle strutture ospedaliere pubbliche e private in caso di paziente ricoverato»



## **Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5** **Norme a Tutela del Benessere animale**

- ▶ **Articolo 5. Attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione**
  - ▶ 1. Per attività connesse al commercio di animali di affezione si intendono le attività economiche, quali gli allevamenti, la vendita di animali, le pensioni per animali, la toelettatura e l'addestramento. Sono esclusi da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
  - ▶ 2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Se tale attività è svolta fini di lucro rientra nelle attività di cui al comma 1 ed è soggetta a quanto previsto nel comma 3. Se tale attività è svolta a fini amatoriali e non a fini di lucro, chi la esercita deve presentare una dichiarazione presso i Servizi veterinari delle Aziende Usl competenti per territorio. Per le altre specie di animali di affezione, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

## Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 Norme a Tutela del Benessere animale

- ▶ **Articolo 5. Attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione**
  - ▶ 3. Chi esercita le attività economiche di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate da estinzione del 3 marzo 1973) per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il territorio in cui ha sede l'attività allegando la scheda tecnica e relativa planimetria dei locali e indicando:
    - ▶ a) la tipologia dell'attività svolta;
    - ▶ b) le specie che possono essere ospitate presso la struttura;
    - ▶ c) la conformità della struttura a quanto prescritto negli atti della Giunta regionale;
    - ▶ d) la descrizione delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività;
    - ▶ e) il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di qualificata formazione sul benessere animale; detta formazione è ottenuta mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi che abbiano i contenuti individuati in apposito atto della Giunta regionale → **Delibera di Giunta Regionale n. 736/2005** «Prime disposizioni per le attività di formazione dei responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia in attuazione della L.R. 17/02/2005»;



## Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 *Norme a Tutela del Benessere animale*

- ▶ **Articolo 5. Attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione**
  - ▶ 4. Il titolare dell'attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurano anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
  - ▶ 5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza



## Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 Norme a Tutela del Benessere animale

### ► **Articolo 6. Doveri del Venditore**

- **1.** Il venditore di animali di affezione deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ed è tenuto a segnalare anche alla AUSL competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente;
- **2.** È fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali di affezione a minori di 16 anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.

## Novità: Decreto Legislativo 135/2022

Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

### ► **Articolo 11. Vendita a distanza al pubblico**

- (...) chiunque pubblici, anche per il mezzo della carta stampata, annunci di animali di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) (**tra cui anche cani**), in vendita e cessione, deve inserire nell'annuncio o comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti, l'identificativo dell'animale previsto dalla normativa in vigore o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge. Gli animali devono essere accompagnati da una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie. (previste dall'articolo 14 comma 5 sanzioni amministrative da 1.000 a 5.000 euro);
- **Nota DGSAF Ministero della Salute Prot. 0026273** del 2/11/2022 (darne ampia diffusione ai proprietari);
- **Nota DGSAF Ministero della Salute Prot. 0027102** del 10/11/2022: l'articolo 11 del Dlgs 135/2022 si applica anche agli annunci inerenti le cessioni, le adozioni, e gli affidamenti di animali nell'ambito della lotta al randagismo...





## **Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5** **Norme a Tutela del Benessere animale**

- **Articolo 7. Esposizioni, competizioni, spettacoli.**
- *1. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi (non si applica alle manifestazioni ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture id ricovero). Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali...*
- *2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali di giochi o di spettacoli. Gli animali di affezione non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo attrazione in ambienti o luoghi pubblici...*



## Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 *Norme a Tutela del Benessere animale*

- ▶ **Articolo 14. Sanzioni.**

- ▶ 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così come integrati e specificati nelle indicazioni tecniche della Regione previste all'articolo 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro.
- ▶ 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 750 euro.



## Corretta detenzione e responsabilità del proprietario

- ▶ Responsabilità del proprietario per danni cagionati da animali (art. 2052 C.C.);
- ▶ Responsabilità del proprietario in casi di omessa custodia e mal governo di animali (Art. 672 C.P.);
- ▶ Divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (art. 544 bis, 544 ter C.P. – Legge 189/2004 *«Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»*).

## Responsabilità civile

- ▶ **Art. 2052 del Codice Civile** – Danno cagionato da animali «Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito fuggito, salvo che provi il caso fortuito».
- ▶ Caso fortuito:
  - ▶ Evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, che esclude la colpevolezza del proprietario/possessore;
  - ▶ Colpa del danneggiato stesso o di un terzo;

Non è fortuita una reazione del cane, anche se normalmente mansueto;

Il danno deve essere collegabile all'azione del cane (nesso di casualità).

## Omessa custodia e mal governo

- ▶ Art. 672 del codice penale – Omessa custodia e mal governo di animali (depenalizzato)
  - ▶ «Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258. (Omissis). Alla stessa pena soggiace chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.



## Responsabilità penale

### Divieto di maltrattamento animale

Legge 20 luglio 2004, n. 189 «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»

- **Prevede modifiche al codice penale, cambia il presupposto giuridico della tutela degli animali, fino allora disciplinata dal solo art. 727 c.p., risultando ora leso il sentimento verso gli animali, e non più la sola morale umana.**

# Responsabilità Penale

## Legge 20 luglio 2004, n. 189 - Codice Penale


- ▶ **Articolo 1. (Modifiche al Codice Penale)**
- ▶ 1. Dopo il titolo IX del Libro II del codice penale è inserito il seguente: «Titolo IX-Bis . Dei delitti contro il sentimento per gli animali»
- ▶ **Art. 544-bis. c.p. - (Uccisione di animali).** - *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni (Modificato dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201 «ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»).*
- ▶ **Art. 544-ter. c.p.- (Maltrattamento di animali).** - *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro (Modificato dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201); la stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.*

# Responsabilità Penale

## Legge 20 luglio 2004, n. 189 - Codice Penale

- ▶ **Art. 544-quater. c.p.- (Spettacoli o manifestazioni vietati).** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale;
- ▶ **Art. 544-quinquies. c.p.- (Divieto di combattimenti tra animali).** – Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:
  - ▶ 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
  - ▶ 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
  - ▶ 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
- ▶ Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.






## Responsabilità Penale

### Legge 20 luglio 2004, n. 189 - Codice Penale

- ▶ **Art. 544-sexies – (Confisca e pene accessorie)**
- ▶ Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter (maltrattamento), 544-quater (spettacoli) e 544-quinquies (combattimenti), è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
- ▶ È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.



## Responsabilità Penale

### Legge 20 luglio 2004, n. 189 - Codice Penale

- ▶ **Articolo 638 codice penale**, come modificato dall'articolo 1 comma 2 della Legge 20 Luglio 2004, n. 189 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro...
- ▶ **Articolo 727 codice penale** (sostituito dal comma 3 della Legge 20 luglio 2004, n. 189)
  - ▶ Art. 727. (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.



**Ordinanza 6 agosto 2013, e successive modifiche e integrazioni**  
*«Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani»,  
da ultimo prorogata con Ordinanza Ministero della Salute 8 agosto 2022*

➤ **Articolo 1**

- 1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
  
- 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

## **Ordinanza 6 agosto 2013, e successive modifiche e integrazioni** *«Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani»*

- **3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:**
- *a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;*
- *b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;*
- *c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;*
- *d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;*
- *e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.*
  
- **4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.**
- **...omissis**

# **Ordinanza 6 agosto 2013, e successive modifiche e integrazioni**

«Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani»


## ► **Art. 2**

### ► **1. Sono vietati:**

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping;
- d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strusburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 4 novembre 2010, n. 201 (taglio della coda, delle orecchie, recisione corde vocali, l'asportazione delle unghie e dei denti. Il taglio della coda neonatale preventivo non per finalità curative è consentito solo per i cani appartenenti alle razze elencate nella tabella 1, allegato 1 del Parere del Consiglio Superiore di Sanità del 13 Luglio 2011).

### ► **2. Sono ammessi gli interventi chirurgici sopracitati per comprovate esigenze mediche e certificati da un veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed è presentato quando richiesto dalle autorità competenti.**

### ► **3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione di tale legge sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.**



**Legge 4 novembre 2010, n. 201** *«Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»*

- Modifiche agli articoli 544-bis e 544-ter, primo comma, del Codice Penale in materia di uccisione e maltrattamento degli animali.
- Violazioni sia penali che amministrative:
  - Penali: REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA (articolo 4 - Traffico illecito di animali da compagnia);
  - Amministrative: INTRODUZIONE, TRASPORTO E CESSIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA (articolo 5 - Introduzione illecita di animali da compagnia).

**Movimentazioni  
e trasporto da  
una Regione  
all'altra**





## Procedure relative alla movimentazione di cani e gatti quando vengono trasferiti permanentemente da una Regione all'altra.

*(Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione)*

### ➤ **Animali di Proprietà**

- *il trasferimento di residenza da una regione ad un'altra va comunicato all'anagrafe Regionale di destinazione entro 10 giorni dal trasferimento, producendo il certificato di iscrizione in anagrafe; l'animale viene quindi registrato nella anagrafe regionale di destinazione;*
- *nel caso avvenga il trasferimento di proprietà dell'animale tra privati è necessario che il nuovo proprietario fornisca all'anagrafe di destino, oltre **al certificato di iscrizione dell'animale**, anche una **dichiarazione firmata del cedente (certificato di cessione dal cedente all'acquirente)**, con allegata copia del **documento di identità** dello stesso.*



## Procedure relative alla movimentazione di cani e gatti quando vengono trasferiti permanentemente da una Regione all'altra.

### ► **Animali randagi e animali d'affezione ospitati nei canili, nei rifugi o in altre strutture**

- La movimentazione da una regione all'altra degli animali randagi prelevati dal territorio e degli animali d'affezione ospitati nei canili e nei rifugi, sia pubblici che privati, o in altre strutture di ricovero (ivi comprese le pensioni per animali) avviene nel rispetto dei requisiti indicati nell'Allegato (**requisiti sanitari, requisiti documentali attestati su **dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali e requisiti dei mezzi e modalità di trasporto****);
- I requisiti dell'Allegato si applicano anche nel caso di trasferimento di animali a scopo di adozione con temporaneo soggiorno presso siti di accoglienza di privati cittadini o associazioni di protezione animali. È d'obbligo ricordare che gli animali d'affezione quando arrivano nelle strutture (canili/rifugi) e nei suddetti siti (luogo di prima destinazione) devono essere **iscritti all'anagrafe regionale di destinazione**.
- **Entro i 10 giorni precedenti la movimentazione il responsabile/detentore degli animali nel luogo di partenza notifica al servizio veterinario di destinazione l'arrivo degli animali utilizzando il modello A che li accompagna durante il viaggio.**
- Qualora il trasferimento fuori regione riguardi animali oggetto di sequestro giudiziario viene utilizzato il modello B.
- **Per la movimentazione fra canili/rifugi è necessario il nullaosta rilasciato dal servizio veterinario dell'ASL di destinazione che attesti l'idoneità e la disponibilità di posti nella struttura ricevente.**

### Requisiti sanitari degli animali

Gli animali devono:

- essere identificati mediante microchip e iscritti all'anagrafe regionale;
- essere trattati contro i parassiti interni ed esterni;
- avere un'età superiore alle otto settimane (sono consentite deroghe per cuccioli che viaggiano con la madre e/o in caso di necessità certificati dal medico veterinario curante);
- essere sterilizzati (sono consentite deroghe per i cuccioli e per animali affetti da patologie con l'obbligo di eseguire la sterilizzazione successivamente);
- essere vaccinati contro le malattie infettive tipiche della specie
- essere sottoposti a prove diagnostiche accreditate (se di età superiore ai sei mesi): i cani per leishmaniosi ed erlichiosi effettuate nei 30 giorni precedenti - i gatti per FiV/FeLV

### Requisiti documentali

Gli animali devono essere accompagnati da un documento conforme al modello A, timbrato e firmato da un veterinario ufficiale, attestante:

- numero di microchip e data di iscrizione nell'anagrafe regionale;
- segnalamento completo (specie, razza, genere, data di nascita, mantello ecc.)
- le vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari e le indagini diagnostiche effettuate;
- l'indicazione della struttura di origine e le generalità del responsabile della stessa;
- l'indicazione della struttura di destinazione e le generalità del responsabile della stessa;
- l'idoneità al trasporto e lo stato di buona salute sulla base della certificazione del medico veterinario responsabile della struttura di origine;
- l'avvenuta sterilizzazione/i motivi del differimento della stessa;
- le generalità del responsabile del trasporto e la targa del mezzo.

Il certificato può essere cumulativo in caso di animali provenienti e destinati alla medesima struttura.

Mod. A

**DICHIARAZIONE di PROVENIENZA E di DESTINAZIONE DEGLI ANIMALI**

REGIONE.....ASL.....

Il sottoscritto....., nato a ..... il .../.../.....,  
Residente in ..... Via..... Cap.....Prov. ....,  
Documento n°..... in qualità di proprietario/detentore dichiara che gli animali provengono dal  
canile/rifugio.....

**Identificazione**

MICROCHIP	DATA ISCRIZIONE ANAGRAFE	SPECIE	RAZZA	SESSO M / F	DATA di NASCITA*	MANTELLO	STERILIZZATO SI / NO **	PROVE DIAGNOSTICHE/ESAMI SIEROLOGICI ACCREDITATI***	
								Data prelievo	Esito
38000000000000									

\* età ammessa per la movimentazione > di otto settimane, sono consentite deroghe per cuccioli che viaggiano con la madre e/o in caso di necessità certificati dal medico veterinario curante.....

\*\* sono consentite deroghe per i cuccioli/ patologie con l'obbligo di eseguire la sterilizzazione successivamente.....

\*\*\* cani leishmaniosi ed erlichiosi - gatti FIP/FeLV

**Destinazione**

Gli animali sono destinati a:  canile/rifugio/altro  privati per adozioni /Associazioni

Denominazione della struttura.....indirizzo.....

Generalità del ricevente.....

**Trasporto**

Mezzo di trasporto.....targa..... Autorizzazione n. .... (ove prevista)

conduttore del mezzo di trasporto.....

Data..... ora di partenza..... durata prevista del viaggio.....

Addi..... Il detentore degli animali.....

**Idoneità al trasporto e attestazioni sanitarie (compilazione da parte del medico veterinario ufficiale)**

Il sottoscritto dopo aver visitato gli animali/di aver acquisito le certificazioni rilasciate dal responsabile sanitario:

Attesta che gli animali sono in buona salute e idonei al trasporto e sono stati sottoposti a:

a) trattamenti antiparassitari.....

b) vaccinazioni.....

Addi..... Il Veterinario Ufficiale.....

**Per presa visione il Servizio veterinario di destinazione**

Data.....Firma.....



## In viaggio

### Requisiti dei mezzi e modalità di trasporto

- ▶ **Codice della strada e ss.mm.ii: art. 169 comma 6 che recita:** «è consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a 1, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati».
- ▶ **Reg. (CE) 1/2005 in caso di trasporto con finalità economiche.**
  - ▶ in tale definizione rientra anche il trasporto effettuato, oltre che da ditte professionalmente riconosciute, anche da volontari e Associazioni protezionistiche, direttamente o tramite terzi, qualora vi sia un corrispettivo economico a qualsiasi titolo.
- ▶ Il trasporto deve sempre avvenire nel rispetto delle esigenze etologiche della specie, del benessere animale e della sicurezza, quindi indipendentemente dalle finalità economiche, in tutti i trasporti di animali devono essere rispettate le disposizioni generali del Regolamento n. 1/2005 al fine di evitare ogni condizione che possa esporre i soggetti trasportati a lesioni o sofferenze evitabili; **in caso di lunghi viaggi devono essere previste soste per lo sgambamento, i bisogni fisiologici, la somministrazione di acqua e, eventualmente, alimenti.**



***Corso di Formazione per gestori e  
addetti ai canili***



**Requisiti delle strutture di ricovero: aspetti  
normativi, organizzazione, ruoli e competenze**

## Requisiti delle strutture di ricovero: aspetti normativi, organizzazione, ruoli e competenze

- ▶ **Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 12/04/2021** «*Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline. Aggiornamento e proroga delle proprie precedenti disposizioni di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1302 del 16 settembre 2013*»
  - ▶ **Ritenuto necessario:**
  - ▶ confermare le linee di indirizzo per la costruzione, ristrutturazione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi feline e colonie feline e prorogare contestualmente i termini per l'adeguamento delle strutture preesistenti, al **31/12/2022**;
  - ▶ aggiornare i requisiti minimi gestionali delle attività di cattura/raccolta, custodia, mantenimento e affidamento, delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, sia pubblici che privati e i requisiti per il censimento, l'istituzione e la gestione delle colonie feline;
  - ▶ demandare a specifica normativa di settore gli aspetti non inerenti la sanità ed il benessere animale.
- ▶ **DGR n. 140/2023** «*requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline. modifica delle disposizioni di cui alla delibera di giunta regionale n. 472 del 12/04/2021. **Posticipo termini di adeguamento***»;
  - ▶ **Delibera: di modificare la propria delibera n. 472/2021** "Requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline. Aggiornamento e proroga delle proprie precedenti disposizioni di cui alla delibera di giunta regionale n. 1302 del 16 settembre 2013" **limitatamente ai tempi ivi previsti di adeguamento, posticipandoli al 31/12/2025 e confermandone gli altri contenuti**;

## Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021: Allegato A

### 1. Definizioni

### 2. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per cani e gatti e oasi feline, sia pubbliche che private, di nuova costruzione e ristrutturazione/adequamento delle strutture preesistenti

#### • 2.2. Requisiti generali:

- Ambienti interni ed esterni progettati e costruiti in modo da garantire la sicurezza degli animali ospitati, degli operatori, dei volontari e dei visitatori;
- strutture devono essere servite da strada/e di facile accesso, devono essere allacciate alla rete elettrica e idrica, devono essere dotate di un idoneo sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio;
- materiali di costruzione di box, gabbie, recinti e attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali stessi, privi di spigoli taglienti o sporgenze e tutte le superfici devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
- pavimenti devono essere costruiti e **mantenuti** in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe degli animali; non devono essere sdruciolevoli e sono pertanto da evitare tutti i materiali eccessivamente levigati;
- pavimentazione dei box e dei corridoi di passaggio deve garantire adeguata capacità drenante delle acque di lavaggio in modo che non permangano ristagni d'acqua
- Le strutture devono disporre di aree verdi, essere dotate di ombreggiatura garantita anche attraverso adeguata alberatura.

## Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021: Allegato A

- 2.3 Arricchimenti ambientali:
  - devono essere previsti arricchimenti ambientali utili a garantire il benessere degli animali
  
- 2.4 Indicazioni climatiche per i ricoveri di custodia:
  - La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali. I locali chiusi devono essere provvisti di finestre sufficienti per l'illuminazione naturale e il ricambio d'aria.
  
- 2.5 Ispezioni
  - I ricoveri devono essere ispezionati almeno 1 volta al giorno dal personale e comunque per consentire, in qualsiasi momento, il controllo degli animali, deve essere disponibile un'illuminazione fissa o mobile. Qualora si rilevino alterazioni dello stato sanitario o del comportamento degli animali, dovrà essere data comunicazione al responsabile sanitario della struttura.
  
- 2.6 Adeguamento delle strutture preesistenti
  - Le strutture di ricovero per cani e gatti preesistenti devono adeguare i propri parametri strutturali e gestionali a quelli previsti dalla presente direttiva, **entro il 31/12/2022 (attualmente prorogato al 31/12/2025)**
  - Deve essere garantita completa separazione fisica e gestionale dalle eventuali altre attività private, effettuate nello stesso complesso strutturale.



## Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021: Allegato A

- ▶ 3. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per cani
  - ▶ La capacità massima recettiva di una struttura di ricovero per cani di nuova costruzione è individuata in 200 cani. L'area del canile deve essere perimetralmente recintata ad una altezza non inferiore ai 2 metri
  - ▶ **3.1 Strutture e reparti**
    - ▶ I canili devono essere organizzati nei seguenti strutture e reparti:
    - ▶ strutture di servizio;
    - ▶ strutture sanitarie;
    - ▶ reparti di ricovero ordinario (sanitario e permanente);
    - ▶ reparto di isolamento;
    - ▶ reparto cuccioli;
    - ▶ Area di rieducazione per cani con aggressività non controllata

## Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021: Allegato A

### ► 3.2 Strutture di servizio

#### ► Devono prevedere i seguenti reparti:

- spazio per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature;
- locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature puliti;
- locale o reparto per il deposito degli alimenti per animali;
- locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmente lavabile e disinfettabile (ove necessario);
- strutture o attrezzature idonee per il deposito e la successiva destinazione degli animali morti;
- strutture o attrezzature idonee per il deposito e lo smaltimento degli avanzi e dei rifiuti;
- spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;
- locali ad uso del personale;
- area per l'attività di adozione (area destinata alla ricezione dei visitatori ove svolgere le attività d'approccio con soggetti da dare in adozione);
- locale di attesa per il pubblico;
- locale amministrativo con accesso internet.

## Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021: Allegato A

### ► 3.3 Strutture sanitarie

- Devono prevedere i seguenti reparti:
- infermeria/ambulatorio veterinario con possibilità di degenza;
- locale o struttura per il deposito dei farmaci e degli strumenti o attrezzature sanitarie inaccessibili al personale non autorizzato.

### ► 3.4 Reparto/canile per il ricovero ordinario/permanente (Dedicato al ricovero degli animali in attesa di adozione)

- La custodia in box o in recinti deve rispettare le dimensioni del cane e le necessità di movimento nel rispetto generale dei bisogni etologici dell'animale. Deve essere garantito, attraverso la presenza di adeguati spazi, il quotidiano esercizio fisico del cane ed un livello minimo di interazione con i conspecifici e socializzazione uomo-animale
  - Previsti due tipologie di box e dimensioni minime: Box singoli o Box plurimi, Box con "area di sgambamento" aggiuntiva o box di maggiori dimensioni, in assenza di area di sgambamento comune aggiuntiva; Box suddivisi in area coperta e area scoperta.
  - Devono essere previsti box singoli per soggetti sociopatici gravi pari al 2% minimo della potenzialità recettiva, provvisti di sistemi di separazione dell'animale, azionabili dall'esterno, che consentano le operazioni di pulizia, manutenzione etc. in sicurezza.
  - All'introduzione in questo reparto (da reparto sanitario) di cani in box multipli sono necessarie prove di compatibilità effettuate da personale formato.

Per soddisfare tali requisiti le dimensioni minime dei box non devono essere inferiori a:

**A) Con "area di sgambamento aggiuntiva"**

Box individuali: 9 mq (30% chiusa o coperta);

BOX plurimi: 9 mq + 7 mq per ogni cane aggiunto;

Area di sgambamento: comune a più box (max 5) di almeno 150 mq;

**B) Senza "area di sgambamento aggiuntiva"**

Box individuali mq 20

Box plurimi: mq 20 + 10 per ogni cane aggiunto.

Devono essere previsti box singoli per soggetti sociopatici gravi pari al 2% minimo del totale della potenzialità recettiva, provvisti di sistemi di separazione dell'animale, azionabili dall'esterno, che consentano le operazioni di pulizia, manutenzione, ecc. in condizioni di sicurezza.

**In funzione del peso corporeo e della taglia può essere possibile derogare al numero di animale ospitati per box esclusivamente previa approvazione documentabile del Medico Veterinario responsabile sanitario della struttura.**

Per il ricovero ordinario (permanente o temporaneo) possono essere previsti:

- Box singoli o box plurimi;

- Box con "area di sgambamento" aggiuntiva o box di maggiori dimensioni, in assenza di area di sgambamento comune aggiuntiva. I box devono essere recintati con rete saldata di altezza non inferiore a m 2, avente maglie preferibilmente di lato cm. 4x4, e una parte di essi deve possedere una parte di recinzione aggiuntiva, di almeno cm 30, inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalco.

Le recinzioni devono:


- essere ancorate ad un muretto di cemento o laterizi adeguatamente interrati per impedire che gli animali scavino gallerie;

**oppure in alternativa**

- essere ancorate ad una rete elettrosaldata posta in orizzontale e interrata;

Le recinzioni devono avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, maglie di dimensioni tali da non arrecare danno agli animali, agli addetti e ai visitatori, e possono opportunamente essere integrate da siepi e similari.

I box devono essere suddivisi in una parte coperta e in una parte scoperta.



### ► 3.5 Reparto/canile sanitario

- Reparto destinato all'isolamento temporaneo dei cani di nuova introduzione (minimo 10 giorni di permanenza, fatti salvi i casi di riconsegna al proprietario; tale periodo potrà variare in funzione delle valutazioni del Responsabile sanitario della struttura )e all'isolamento sanitario per malattie infettive.
- Strutturato e organizzato in modo da assicurare l'isolamento dai reparti di ricovero ordinario;
- pareti e pavimenti dei box facilmente lavabili, disinfettabili e sistemi adeguati di isolamento fra box e di separazione tra box ed esterno.
- Devono essere previsti box singoli in numero pari al 10% della potenzialità recettiva.
- Tutti i reflui del canile sanitario devono essere gestiti secondo le norme vigenti in materia, tenuto conto anche della tipologia di impianto fognario.
- Qui i cani sottoposti alla prima visita veterinaria di ingresso e ai controlli come da protocollo sanitario

### ► 3.6 Reparto cuccioli

- Deve essere isolato dal contesto, gestito adottando misure adeguate di biosicurezza (personale, attrezzature etc.)
- Cuccioli in box di dimensioni adeguate e proporzionate alla taglia ed età, facili da lavare e disinfettare con possibilità di riscaldamento;
- Deve essere consentita la naturale socializzazione e favorita quella con l'uomo.



## **Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021: Allegato A**

### ▶ 3.7 Gabbie di degenza

- ▶ Le gabbie utilizzate per la degenza dei cani, da utilizzare solo per motivi sanitari su indicazione del responsabile sanitario, devono consentire agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire sé stessi senza difficoltà.

## Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021: Allegato A.

- ▶ 7. Procedure gestionali
  - ▶ Gestione amministrativa
  - ▶ Gestione cattura;
  - ▶ Accettazione, verifica dell'identificativo e registrazione;
  - ▶ Ricovero nel canile/reparto sanitario;
  - ▶ Ricovero nel canile/reparto/rifugio ordinario
  - ▶ Tutela del benessere animale;
  - ▶ Percorso di adozione;
  - ▶ Rinuncia di proprietà.
  
- ▶ 8. Gestione clinico-sanitaria
  - ▶ Visita sanitaria in ingresso
  - ▶ Attuazione degli interventi profilattici per la lotta alle malattie infettive ed infestive (vaccinazioni e trattamenti antiparassitari)
  - ▶ Assistenza veterinaria ordinaria e straordinaria (presenza protocollo sanitario)
  - ▶ Sterilizzazioni



## Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021: Allegato A.

- ▶ 7. Procedure gestionali.
  - ▶ La gestione sanitaria ed amministrativa delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, pubbliche, è assicurata dai Comuni singoli o associati, direttamente con i propri Servizi competenti, o tramite apposite convenzioni con soggetti terzi (Associazioni zoofile e animaliste non aventi fini di lucro, Cooperative sociali, privati);
  - ▶ I cani ammessi al ricovero nei canili pubblici o privati convenzionati per funzioni pubbliche appartengono alle seguenti categorie:
    - ▶ a) catturati/recuperati dal personale addetto ai Servizi di tutela/controllo in quanto vaganti;
    - ▶ b) ritirati/accolti in quanto:
      - ▶ Sottoposti a sequestro e confisca dalle Autorità competenti;
      - ▶ Rinunciati.



## Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021: Allegato A 7.1.1: Gestione cattura

...Al fine della **riconsegna** dell'animale nei tempi più brevi possibili, la verifica dell'identificativo negli animali rinvenuti vaganti, se possibile, deve essere effettuata al momento della cattura e contestualmente deve essere data comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento del cane per una consegna immediata allo stesso → causale «**restituzione senza ingresso**»

### Causali di carico per cani con chip

<a href="#">Abbandono</a>	<a href="#">Cane morsicatore</a>	<a href="#">Cattura con chip</a>
<a href="#">Incidente</a>	<a href="#">Ordinanza sindacale</a>	<a href="#">Propr. in disagio</a>
<a href="#">Provvedimenti sanitari</a>	<a href="#">Smarrimento</a>	<a href="#">Trovato morto</a>
<a href="#">Sequestro+affido canile</a>	<a href="#">Rinuncia (AC)</a>	<a href="#">Confisca (AC)</a>
<a href="#">Cattura fuori ER</a>	<a href="#">Sequestro fuori ER</a>	<a href="#">Ingresso fuori ER (AC)</a>
<a href="#">Ingresso da canile (AC)</a>	<a href="#">Conv. fuori ER (AC)</a>	<a href="#">Acq. fuori ER (AC)</a>
<a href="#">Acq. forzata (AC)</a>	<a href="#">Restit. 30gg (AC)</a>	<a href="#">Altri motivi</a>
<a href="#">Restit. senza ingresso</a>		




## Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021. 7.1.6: Percorso di adozione per cani e gatti

- ▶ L'organizzazione delle attività di incentivazione delle adozioni deve prendere in considerazione i seguenti aspetti:
  - ▶ pubblicizzazione degli animali ricoverati e delle loro caratteristiche individuali, in tutte le forme possibili;
  - ▶ pubblicizzazione dell'indirizzo, recapiti telefonici e fascia oraria di apertura della struttura, la quale deve garantire la massima flessibilità;
  - ▶ individuazione dei responsabili delle adozioni debitamente formati;
  - ▶ assistenza e orientamento ai cittadini interessati da parte di personale adeguatamente formato;
  - ▶ organizzazione, anche in collaborazione con le AUSL e con le Associazioni zoofile animaliste, di campagne per promuovere le adozioni
  - ▶ Al momento della cessione, il gestore deve consegnare:
    - ▶ Copia scheda di adozione;
    - ▶ Copia scheda sanitaria (riportante eventuali problemi comportamentali);
    - ▶ Consenso informato sottoscritto dal futuro proprietario per cani con problemi di Leishmaniosi.
- ▶ **Art. 2 «Competenze dei Comuni», comma d) L.R. n. 27/2000:** *I comuni provvedono a promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente legge nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, **sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto.***

## Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021 e L.R. n. 27/2000. Gestione clinico-sanitaria nei canili

- ▶ Articolo 17 – modalità di ricovero – comma 1, L. R. 27/2000 «i Cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti all'assistenza, o da parte dei Veterinari dell'AUSL...omissis»
- ▶ Articolo 20 – Norme igienico sanitarie – comma 2, L.R. 27/2000 «Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria, per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni, e soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art. 22, nonché per interventi in caso di urgenza».
- ▶ Capitolo 8. DGR 472/2021:
  - ▶ I Comuni, in applicazione del comma 2 dell'art 20, della L.R. 27/2000, devono garantire un **servizio di assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti e oasi feline.**
  - ▶ Anche i canili/rifugi e le strutture di ricovero per gatti e oasi feline privati, devono avere un **rapporto di collaborazione formalizzato con uno o più medici veterinari per l'assistenza ordinaria e urgente** degli animali.
  - ▶ L'assistenza veterinaria deve essere garantita per un numero di ore settimanali sufficienti ad assicurare l'effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici.
  - ▶ Il Servizio Veterinario AUSL, oltre **alle sterilizzazioni programmate secondo quanto disposto dall'art.23 della L.R. 27/2000**, garantisce, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, **il coordinamento e il collegamento con il servizio di assistenza veterinaria, così da assicurare le finalità di tutela della salute pubblica e del benessere animale.** Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 27/2000 «Competenze delle AUSL», i Servizi Veterinari delle AUSL **pianificano specifica attività di vigilanza sulle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline** L'attività di vigilanza deve prevedere un audit annuale nei canili



## Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021: Il protocollo sanitario

- ▶ A carico del Responsabile sanitario della struttura, concordato con il Servizio Veterinario AUSL, deve articolarsi:
  - ▶ Visita sanitaria di ingresso: definiti i tempi e le modalità con cui viene effettuata e deve essere compilata la scheda sanitaria (allegato 3);
  - ▶ Attuazione di interventi profilattici per la lotta alle malattie infettive e infestive: i piani vaccinali devono rispondere alla situazione epidemiologica emersa nel territorio e nella specifica struttura;
  - ▶ Assistenza veterinaria urgente e straordinaria agli animali catturati e ricoverati: definite le modalità di chiamata e i tempi di risposta;
  - ▶ Assistenza veterinaria ordinaria degli animali ospiti. Deve comprendere:
    - ▶ l'assistenza sanitaria durante il ricovero, prevedendo nel dettaglio orari di presenza, le prestazioni sanitarie previste all'interno della struttura e presso strutture veterinarie esterne, le modalità di composizione dei gruppi;
    - ▶ l'aggiornamento obbligatorio delle schede cliniche degli animali ricoverati.

## Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021.

### ► 8.1. Sterilizzazioni:

- ...tutti gli interventi di sterilizzazione devono essere registrati nel registro regionale informatizzato;
- La sterilizzazione delle femmine deve essere effettuata il prima possibile e di regola prima di essere date in adozione, ad eccezione dei cuccioli;
- Non costituisce priorità la sterilizzazione dei cani maschi, salvo casi particolari di esigenze terapeutiche o gestionali nel canile.

### ► 8.2. Valutazione della capacità di socializzazione per i cani ospitati nei canili:

- gestore del canile deve valutare, con l'ausilio del responsabile Sanitario della struttura e di personale adeguatamente formato, il livello di socializzazione del cane. Tale valutazione deve essere riportata sulla scheda sanitaria, al fine di:
  - fornire indicazioni circa la composizione dei gruppi nei box;
  - fornire indicazione per una gestione in sicurezza dell'animale da parte degli operatori del canile;
  - dare indicazioni generali sull'adottabilità dell'animale.



## Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021.

### 9. Gestione del personale dipendente

- ▶ Adeguate capacità, competenze, formato, in numero sufficiente e fornito di idonei DPI. Deve essere individuato un responsabile della struttura

### 10. Gestione dell'attività del volontariato

- ▶ Garantita, organizzata e coperta da assicurazione.

### 11. Gestione dell'utenza

- ▶ Assicurata l'apertura al pubblico almeno 4 ore giornaliere, con possibilità di 1 giorno di chiusura, orari visibili e presenti almeno all'ingresso della struttura. Deve essere garantita la sicurezza dei visitatori. Disponibili su richiesta le informazioni sui singoli animali.

### 12. Pulizia, disinfezioni e disinfestazioni

- ▶ Devono riguardare tutti gli spazi e le attrezzature. Pulizia quotidiana box, evitare ristagni d'acqua. Asportazione feci quotidiana dalle aree sgambamento, taglio dell'erba nel periodo estivo per la lotta agli infestanti nelle aree verdi.

## Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021.

### 13. Tenuta dei registri – Documentazione dell'attività svolta, sempre aggiornata

- Regolamento della struttura con annesse procedure e protocolli (sanitario, mansionario, gestionale);
- Convenzione, contratto con veterinario/direttore sanitario;
- Funzionigramma (con elenco e identificazione degli operatori, delle loro qualifiche e mansioni, e dei volontari);
- Registro carico-scarico informatizzato;
- Schede sanitarie degli animali ospitati;
- Documentazione per le procedure di ingresso, restituzione, adozione;
- Copia documentazione di smaltimento animali morti;
- Procedure per gli interventi di disinfestazione, disinfezione, con schede tecniche e di sicurezza prodotti;
- Piano alimentare;
- Formazione ed accertamenti medici del personale addetto.



## Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021.

### 14. Smaltimento animali morti

- Congelatore per stoccaggio animali morti in attesa di smaltimento (Reg. 1069/2009) o smaltimento di volta in volta;

### 15. Smaltimento rifiuti sanitari

- Smaltimento corretto in base alla normativa vigente;

### 16. Regolamento delle strutture di ricovero per cani e gatti


- Disciplina le modalità inerenti il funzionamento della struttura deputata ad accogliere cani e gatti

### 17. Gestione emergenze

- Piano di gestione delle emergenze, cartellonistica per evacuazione;


### 18. (Ulteriori aspetti di controllo e prevenzione del randagismo e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti - Competenze dei Comuni)





## **Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021: Il Regolamento delle strutture di ricovero**

- **Approvato dal Comune sentito il Parere dell'AUSL.** Deve disciplinare e contenere:
  - Le modalità di cattura e di soccorso dei cani e gatti vaganti;
  - Le procedure di adozione di cani e gatti e relativi programmi promozionali;
  - Le singole attività svolte all'interno della struttura;
  - Obblighi del gestore;
  - Procedure operative per la gestione del servizio di cattura cani;
  - Procedure operative per la gestione dei cani ospitati;
  - Procedura relativa allo sgambamento e socializzazione quotidiana degli animali;
  - Orario di apertura e modalità di visita;
  - Organigramma e Funzionigramma;
  - Obblighi e doveri del personale;
  - Gestione del volontariato;
  - Procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - Procedure di pulizia ordinaria;
  - Procedure di pre e post adozione
  - Protocollo sanitario



## **Delibera di Giunta Regionale n. 472/2021. Ulteriori aspetti di prevenzione e controllo del randagismo e gestione delle strutture**

- ▶ I Comuni, oltre a quanto previsto dalla L.R. n. 27/2000, devono:
  - ▶ Predisporre un Regolamento che disciplini le attività di volontariato animalista sul territorio comunale;
  - ▶ Calendarizzare periodiche campagne di adozione;
  - ▶ Fornire consulenza e supporto informativo sulle tematiche relative al rapporto uomo animale anche tramite iniziative mirate;
  - ▶ Definire uno specifico tariffario, a carico dei proprietari, per eventuali servizi forniti dalle strutture di ricovero (rinuncia di proprietà, catture, pensione temporanea etc.) con relativi criteri di esenzione;
  - ▶ Predisporre idonea modulistica per la rinuncia di proprietà, definire le modalità per l'accettazione delle richieste e stabilire eventuali oneri a carico del proprietario e, in accordo con il Servizio Veterinario AUSL, i requisiti di priorità in caso di lista d'attesa.



**Grazie per l'attenzione**